



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC  
Pièces jointes/Allegati:

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari  
del Comune di Saint-Pierre

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del  
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle  
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente  
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari  
degli enti locali della Valle d'Aosta

**Oggetto:** Disposizioni di interesse degli enti locali contenute nella legge relativa all'approvazione del secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e nelle disposizioni ad esso collegate.

Nel Bollettino Ufficiale n. 41 in data 11 agosto 2021 sono state pubblicate la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22<sup>1</sup> (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) e la legge regionale 5 agosto 2021, n. 23<sup>1</sup> (*Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*),

<sup>1</sup> Le Il.rr. 22/2021 e 23/2021 sono reperibili al seguente link:

[https://www.regione.vda.it/affari\\_legislativi/bollettino\\_ufficiale/bollettino\\_i.asp?id=2370](https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=2370)

Secrétaire général de la Région  
Collectivités locales  
Segretario generale della Regione  
Enti locali

**Contacts/Contatti:**

TREVES Fabrizio 0165 272511  
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513

11100 Aoste  
3, Place de Narbonne  
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513

11100 Aosta  
Piazza Narbonne, 3  
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513

PEC: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it)  
PEI: [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)  
[entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074

approvate dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 luglio 2021 ed entrate in vigore il 12 agosto 2021.

Tali leggi contengono alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

A) L.R. 22/2021 - SECONDO PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO 2021 E DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023

#### *1. Trasferimenti straordinari ai Comuni*

L'**articolo 3** prevede che la Regione sia autorizzata, per l'anno 2021, ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti straordinari per un importo complessivo di euro 16.235.992,45.

**Il comma 1**, che ha subito una modificazione rispetto al testo del disegno di legge licenziato dalla Giunta regionale, a seguito del parere espresso dall'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) in data 22 luglio 2021, prevede:

- alla lettera a) un trasferimento di euro 9.801.668,64 da destinare a spese correnti, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2021 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di eventuali agevolazioni tariffarie e tributarie deliberate dall'ente a favore dei propri utenti e contribuenti.  
Tali risorse sono ripartite tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2021 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022*);
- alla lettera b) un trasferimento di euro 6.434.323,81 da destinare a spese di investimento, assegnato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in egual misura a tutti i 74 Comuni.

Gli importi relativi a ciascun ente sono evidenziati nei prospetti allegati 1 e 2; la Struttura enti locali di questa Presidenza provvederà nei prossimi giorni a formalizzare il riparto con appositi provvedimenti dirigenziali.

Così come disposto dal **comma 2**, la liquidazione di tali trasferimenti sarà disposta dalla Struttura enti locali:

- per le risorse di cui alla lettera a) del comma 1, mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (*Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione*), tra il credito vantato dalla Regione nei confronti dei Comuni ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020 e il debito della Regione nei confronti dei Comuni, ai sensi del comma 1;

- per le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, entro il 31 agosto 2021; gli enti locali dovranno comunicare, entro il 31 dicembre 2021, alla medesima struttura l'elenco degli investimenti finanziati o che si intendono finanziare con le risorse assegnate. Per tale adempimento, seguirà apposita comunicazione per fornire dettagliate istruzioni.

2. *Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità*

L'**articolo 27** prevede che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, sia autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000, di cui:

- euro 500.000 per il Comune di Aosta per l'anno 2021;
- euro 75.000 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

Le modalità di liquidazione di tali contributi e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della Struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità dell'Assessorato Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del CPEL.

Tale disposizione abroga, infine, la legge regionale 4 agosto 2009, n. 26 (*Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità*) che prevedeva contributi per analoghi interventi.

3. *Contributo ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici*

Come è noto, l'articolo 10 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022*) aveva stabilito che il contributo straordinario di euro 5.000.000,00 annui, di cui all'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), assegnato alla Regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento delle spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, fosse trasferito a tutti i Comuni valdostani e ripartito tra questi sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 22 marzo 2019.

Con provvedimento del dirigente della Struttura enti locali n. 1004 in data 12 marzo 2020 sono state determinate tali percentuali, definiti i relativi importi spettanti a ciascun Comune e impegnata la spesa per il triennio; in seguito alla comunicazione da parte

degli enti dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione, sono state liquidate le risorse relative all'anno 2020.

L'**articolo 47** ha apportato modificazioni al citato articolo 10 della l.r. 1/2020 prevedendo che:

- entro il 31 agosto 2021, per gli anni 2020 e 2021, ed entro il 31 agosto 2022, per l'anno 2022, sia effettuato, da parte della Struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici, apposito monitoraggio a seguito del quale l'importo residuo del contributo non destinato o non utilizzato deve essere riversato dagli enti sul bilancio regionale per essere riutilizzato per il finanziamento di interventi attuati direttamente dalla Regione per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture comunali;
- la liquidazione delle risorse sia disposta, a decorrere dall'anno 2021, in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell'esito positivo del citato monitoraggio.

#### 4. *Altre disposizioni*

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti disposizioni, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti: articolo 4 (*Servizi per la prima infanzia*), articolo 5 (*Interventi per la disabilità*), articolo 6 (*Interventi per gli anziani*), articolo 7 (*Interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale*), articolo 8 (*Interventi per la famiglia*), articolo 9 (*Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali*), articolo 10 (*Interventi nel settore selvicolturale*), articolo 11 (*Interventi a seguito di eventi calamitosi*), articolo 26 (*Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici*), articolo 28 (*Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5*) e articolo 41 (*Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione. Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1*).

#### B) L.R. 23/2021 - DISPOSIZIONI COLLEGATE AL SECONDO PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO 2021

##### 1. *Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale*

L'**articolo 3** ha sostituito il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023*) ridisegnando la disciplina della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, a seguito di tale novella, a decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione agli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), e alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n.*



45, e di altre leggi in materia di personale) continuano a trovare copertura nei relativi bilanci, ma la corrispondente riduzione del Fondo unico aziendale (FUA), fino al primo rinnovo del contratto collettivo, è determinata in misura comunque tale da garantire il finanziamento dell'importo annualmente stabilito, in contrattazione decentrata da ogni Ente, per gli istituti contrattuali di cui all'articolo 154, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Si è, altresì, previsto che qualora tali risorse non siano sufficienti a coprire, in tutto o in parte, il valore economico della retribuzione di posizione determinata dalla Giunta o dall'organo esecutivo dell'ente, entro i limiti minimi e massimi contrattualmente definiti per il personale interessato, ogni singolo ente finanzia l'intero importo o la differenza mediante risorse proprie. In tal modo viene riconosciuta agli enti una maggiore libertà di scelta in merito alle retribuzioni di posizione, fatto comunque salvo il rispetto dei limiti minimi e massimi di importo contrattualmente stabiliti, nonché dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*).

## 2. Disposizioni urgenti in materia di segretari degli enti locali

**L'articolo 8** reca modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di segretari degli enti locali.

Il **comma 1**, a seguito delle richieste formulate dal Presidente dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta e dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, è intervenuto sull'articolo 5 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta*), in considerazione del fatto che a seguito delle nomine dei segretari degli enti locali conseguenti alle ultime elezioni generali comunali e a quanto disposto dalla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (*Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*), che ha implicitamente abrogato l'istituto del collocamento in disponibilità per i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*), l'Agenzia non dispone più di personale e, segnatamente, di dipendenti con poteri di firma. È, quindi, stato previsto un posto aggiuntivo di segretario di ente locale per garantire il regolare funzionamento dell'Agenzia, impiegando stabilmente presso la stessa un segretario di ente locale e prevedendo che quest'ultimo sia incaricato, per la durata del mandato del Consiglio, dal Presidente del Consiglio con le medesime modalità stabilite per i segretari degli enti locali. Ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione a detto segretario è stato, inoltre, stabilito che l'Agenzia sia classificata in seconda fascia ed equiparata al Comune con il punteggio più basso, come determinato ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 4/1999.

Conseguentemente, **il comma 2** ha sostituito il comma 1 dell'articolo 22bis del r.r. 4/1999 per prevedere che le reggenze e le supplenze siano prioritariamente affidate al segretario in servizio presso l'Agenzia, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della stessa, fatta comunque salva la possibilità, in caso contrario, di incaricare un altro segretario in servizio, in accordo con l'amministratore da cui il segretario dipende e previa comunicazione al medesimo Consiglio.

Sempre al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni di segretario di ente locale nei Comuni che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14*), hanno individuato l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, compreso il servizio di segreteria, e che, successivamente, sono stati interessati dalla rideterminazione dell'ambito per via dell'intervento sostitutivo della Giunta regionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, vedendo di fatto mutate le condizioni di espletamento del servizio di segreteria, **il comma 3** modifica il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 15/2020 per consentire, eccezionalmente, a detti enti, di modificare, per una sola volta, le convenzioni sottoscritte, al fine, in particolare, di permettere la rideterminazione del numero di segretari e la riorganizzazione del servizio di segreteria nell'interesse di tutti i Comuni convenzionati.

### 3. Altre disposizioni

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti disposizioni, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti: articolo 1 (*Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22*), articolo 4 (*Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11*), articolo 5 (*Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza*), articolo 11 (*Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*) e articolo 12 (*Iniziative a favore delle attività di prevenzione e piano pluriennale regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14*).

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione  
Erik LAVEVAZ

- documento firmato digitalmente -

**ALLEGATO 1**
**Trasferimento straordinario da destinare a spese correnti  
nonché a compensazione di minori entrate tributarie ed extra tributarie**
**(articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2021)**

<b>Comuni</b>	<b>Importi per l'anno 2021 a carico dei Comuni a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 12 l.r. 1/2020</b>	<b>incidenza %</b>	<b>importo spettante a titolo di trasferimento straordinario per l'anno 2021</b>
Allein	15.608,46	0,05%	4.711,41
Antey-Saint-André	273.196,81	0,84%	82.464,46
Aosta	7.686.019,51	23,67%	2.320.025,03
Arnad	131.973,07	0,41%	39.836,07
Arvier	149.176,51	0,46%	45.028,93
Avisè	52.955,33	0,16%	15.984,57
Ayas	1.470.895,60	4,53%	443.989,84
Aymavilles	355.000,16	1,09%	107.156,80
Bard	0,00	0,00%	0,00
Bionaz	17.869,00	0,06%	5.393,76
Brissogne	115.980,62	0,36%	35.008,75
Brusson	740.176,38	2,28%	223.422,24
Challand-Saint-Anselme	357.270,19	1,10%	107.842,01
Challand-Saint-Victor	134.522,37	0,41%	40.605,58
Chambave	138.420,72	0,43%	41.782,29
Chamois	47.034,50	0,14%	14.197,36
Champdepraz	107.381,58	0,33%	32.413,13
Champorcher	248.879,90	0,77%	75.124,40
Charvensod	286.756,03	0,88%	86.557,31
Châtillon	656.876,87	2,02%	198.278,29
Cogne	486.440,56	1,50%	146.832,08
Courmayeur	3.334.963,30	10,27%	1.006.658,68
Donnas	277.619,99	0,85%	83.799,59
Doues	88.772,67	0,27%	26.796,03
Emarèse	96.053,58	0,30%	28.993,77
Etroubles	118.517,48	0,36%	35.774,50
Fénis	343.000,45	1,06%	103.534,69
Fontainemore	119.032,33	0,37%	35.929,91
Gaby	222.983,28	0,69%	67.307,50
Gignod	274.952,10	0,85%	82.994,29
Gressan	744.632,94	2,29%	224.767,46
Gressoney-La-Trinité	117.178,88	0,36%	35.370,45
Gressoney-Saint-Jean	717.077,43	2,21%	216.449,82
Hône	146.891,87	0,45%	44.339,31
Introd	123.341,21	0,38%	37.230,54
Issime	156.643,20	0,48%	47.282,75
Issogne	71.541,34	0,22%	21.594,75
Jovençon	111.974,79	0,34%	33.799,59
La Magdeleine	95.384,80	0,29%	28.791,90
La Salle	726.684,89	2,24%	219.349,84
La Thuile	392.970,05	1,21%	118.618,01
Lillianes	85.604,79	0,26%	25.839,81
Montjovet	297.085,71	0,91%	89.675,32

Comuni	Importi per l'anno 2021 a carico dei Comuni a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 12 l.r. 1/2020	incidenza %	importo spettante a titolo di trasferimento straordinario per l'anno 2021
Morgex	673.521,63	2,07%	203.302,51
Nus	329.136,97	1,01%	99.350,00
Ollomont	67.432,67	0,21%	20.354,55
Oyace	25.116,58	0,08%	7.581,44
Perloz	88.369,31	0,27%	26.674,28
Pollein	179.062,98	0,55%	54.050,16
Pontboset	37.540,85	0,12%	11.331,71
Pontey	137.906,26	0,42%	41.627,01
Pont-Saint-Martin	460.750,63	1,42%	139.077,58
Pré-Saint-Didier	911.956,85	2,81%	275.274,18
Quart	587.321,01	1,81%	177.282,85
Rhêmes-Notre-Dame	39.376,52	0,12%	11.885,80
Rhêmes-Saint-Georges	50.582,67	0,16%	15.268,38
Roisan	125.851,65	0,39%	37.988,32
Saint-Christophe	871.021,04	2,68%	262.917,70
Saint-Denis	88.411,50	0,27%	26.687,01
Saint-Marcel	194.094,42	0,60%	58.587,40
Saint-Nicolas	129.065,54	0,40%	38.958,43
Saint-Oyen	46.143,93	0,14%	13.928,55
Saint-Pierre	604.608,08	1,86%	182.500,95
Saint-Rhémy-en-Bosses	84.759,49	0,26%	25.584,65
Saint-Vincent	1.194.022,79	3,68%	360.415,78
Sarre	682.344,56	2,10%	205.965,71
Torgnon	419.488,86	1,29%	126.622,71
Valgrisenche	48.228,47	0,15%	14.557,76
Valpelline	102.843,06	0,32%	31.043,18
Valsavarenche	93.070,15	0,29%	28.093,23
Valtournenche	1.186.393,68	3,65%	358.112,94
Verrayes	260.818,02	0,80%	78.727,92
Verrès	475.091,18	1,46%	143.406,27
Villeneuve	142.311,94	0,44%	42.956,86
<b>TOTALE</b>	<b>32.471.984,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.801.668,64</b>

**ALLEGATO 2**

<b>Trasferimento straordinario da destinare a spese di investimento</b>	
<b>(articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 22/2021)</b>	
<b>Comuni</b>	<b>importo spettante a titolo di trasferimento straordinario per l'anno 2021</b>
Allein	86.950,32
Antey-Saint-André	86.950,32
Aosta	86.950,32
Arnad	86.950,32
Arvier	86.950,32
Avisè	86.950,32
Ayas	86.950,32
Aymavilles	86.950,32
Bard	86.950,32
Bionaz	86.950,32
Brissogne	86.950,32
Brusson	86.950,32
Challand-Saint-Anselme	86.950,32
Challand-Saint-Victor	86.950,32
Chambave	86.950,32
Chamois	86.950,32
Champdepraz	86.950,32
Champorcher	86.950,32
Charvensod	86.950,32
Châtillon	86.950,32
Cogne	86.950,32
Courmayeur	86.950,32
Donnas	86.950,32
Doues	86.950,32
Emarèse	86.950,32
Etroubles	86.950,32
Fénis	86.950,32
Fontainemore	86.950,32
Gaby	86.950,32
Gignod	86.950,32
Gressan	86.950,32
Gressoney-La-Trinité	86.950,32
Gressoney-Saint-Jean	86.950,32
Hône	86.950,32
Introd	86.950,32
Issime	86.950,32
Issogne	86.950,32
Jovençon	86.950,32
La Magdeleine	86.950,32
La Salle	86.950,32
La Thuile	86.950,32
Lillianes	86.950,32
Montjovet	86.950,32
Morgex	86.950,32

<b>Comuni</b>	<b>importo spettante a titolo di trasferimento straordinario per l'anno 2021</b>
Nus	86.950,32
Ollomont	86.950,32
Oyace	86.950,32
Perloz	86.950,32
Pollein	86.950,32
Pontboset	86.950,32
Pontey	86.950,32
Pont-Saint-Martin	86.950,32
Pré-Saint-Didier	86.950,32
Quart	86.950,32
Rhêmes-Notre-Dame	86.950,32
Rhêmes-Saint-Georges	86.950,32
Roisan	86.950,32
Saint-Christophe	86.950,32
Saint-Denis	86.950,32
Saint-Marcel	86.950,32
Saint-Nicolas	86.950,32
Saint-Oyen	86.950,32
Saint-Pierre	86.950,32
Saint-Rhémy-en-Bosses	86.950,32
Saint-Vincent	86.950,32
Sarre	86.950,32
Torgnon	86.950,32
Valgrisenche	86.950,32
Valpelline	86.950,32
Valsavarenche	86.950,32
Valtournenche	86.950,32
Verrayes	86.950,32
Verrès	86.950,32
Villeneuve	86.950,32
<b>TOTALE</b>	<b>6.434.323,68</b>